



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**  
**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI**  
**"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA**

**PROVA FINALE**

**"IL REGOLAMENTO CE 139/2004 SULLE CONCENTRAZIONI TRA  
IMPRESE IN UN MONDO "DINAMICO" "**

**RELATORE:**

**CH.MO PROF.SSA KLESTA LAURENCE**

**LAUREANDO/A: Claudia Gobbo**

**MATRICOLA N. 1160762**

**ANNO ACCADEMICO 2019 – 2020**

## ***Indice***

Introduzione.....	3
Capitolo 1: Introduzione al regolamento CE 139/2004 .....	4
1.1. Concorrenza e concentrazioni.....	4
1.2. L’evoluzione della disciplina europea sulle concentrazioni tra imprese.....	5
1.3. La procedura di controllo delle operazioni da reg. 139/2004.....	7
Capitolo 2: La necessità di revisione della politica di concorrenza in un mondo “dinamico”. ..	11
2.1. La valutazione delle concentrazioni .....	12
2.2. La definizione di mercato .....	16
Capitolo 3: Casi pratici recenti .....	20
3.1. Il caso Apple/Shazam .....	21
3.2. Il caso Siemens/Alstom .....	23
Conclusioni.....	26
BIBLIOGRAFIA .....	27

## **Introduzione**

Nel presente elaborato si vuole analizzare l'evoluzione del regolamento CE 139/2004 sulle concentrazioni tra imprese. Per prima cosa la sua elaborazione ed entrata in vigore sono state di per sé frutto di un percorso, di un aggiornamento e adattamento delle norme precedenti ai cambiamenti in atto negli anni '80 e '90 e della volontà di integrare le discipline coerentemente. In secondo luogo, è emersa recentemente la necessità, ben comprensibile dopo più di un ventennio, di rivedere il regolamento e la sua applicazione nel mondo moderno, in continuo cambiamento. In particolare, si evidenziano due tendenze recenti che stanno sconvolgendo la realtà sociale, politica ed economica in cui stiamo vivendo e che devono quindi essere considerate nell'analisi della concorrenza e specialmente delle concentrazioni: la globalizzazione e la digitalizzazione. Da tali fenomeni consegue da un lato il bisogno di aggiornare la definizione di mercato geografico e di prodotto rilevante, considerando una sua potenziale estensione a livello globale, e non più esclusivamente locale o nazionale, e dall'altro lato una necessaria revisione del procedimento di valutazione delle concentrazioni, che dovrebbero essere progressivamente volte ad un controllo meno stringente per permettere alle aziende dell'Unione Europea di competere con i colossi statunitensi o asiatici.

A questo proposito il primo capitolo, denominato "Introduzione al regolamento CE 139/2004" include una prima presentazione e definizione dei concetti di concorrenza e concentrazione, presenti nell'intero elaborato, spiegandone le implicazioni; un'esposizione sull'evoluzione della disciplina europea sulle concentrazioni tra imprese; ed un focus particolare sulla procedura di controllo da regolamento 139/2004. Il secondo capitolo, "La necessità di revisione della politica di concorrenza in un mondo "dinamico"" è incentrato invece sugli sviluppi recenti, con riferimenti alle procedure di revisione avviate dalla Commissione in relazione alla definizione di mercato e alla valutazione delle concentrazioni, facendo riferimento alle consultazioni avvenute in merito. Il terzo capitolo "Casi pratici recenti", infine, propone due specifici casi recenti di concentrazione (Apple/Shazam e Siemens/Alstom), riguardanti i punti principali degli ultimi dibattiti e delle riforme proposte.

## **Capitolo 1: Introduzione al regolamento CE 139/2004**

In seguito alla nascita della CECA prima, e successivamente di Euratom e CEE (Trattati di Roma), con la volontà di costituire un'identità politica ed economica europea e di garantire una pace duratura in seguito al periodo di distruzione e sofferenza della Seconda Guerra Mondiale, nacque la Comunità Europea, con l'obiettivo di creare un mercato interno in cui merci, persone, servizi e capitali circolassero liberamente. Il Trattato di Maastricht del 1993 segnò la nascita dell'Unione Europea, con l'instaurazione di una politica estera e di sicurezza comune, un rafforzamento della cooperazione nei settori di giustizia e affari interni e l'istituzione della UEM (Unione Economica Monetaria).<sup>1</sup>

In questo contesto, grazie all'eliminazione dei limiti alla libera circolazione, la concorrenza, anche tra imprese di Stati diversi, si intensificò progressivamente, portando però anche ad un accrescimento sempre maggiore del fenomeno di concentrazione tra imprese, con la produzione di effetti anti-competitivi come la formazione di strutture di mercato oligopolistiche o vicine al monopolio.<sup>2</sup> Considerata la volontà di mantenere l'equilibrio del mercato comune, assunse un'importanza sempre maggiore il controllo delle concentrazioni tra imprese, che subì numerose riforme nel corso del tempo.

### **1.1. Concorrenza e concentrazioni**

Innanzitutto, vanno individuati il significato e l'ambito di applicazione delle nozioni di concorrenza e concentrazione. La prima è definita come un mercato in cui imprese indipendenti esercitano la stessa attività e rivaleggiano per attirare i consumatori, offrendo quindi da un lato un ambiente competitivo alle imprese, spingendole ad innovare e ad essere più competitive sui mercati mondiali, ma dall'altro numerosi vantaggi ai consumatori, facendoli godere di prezzi ridotti, maggiore qualità ed ampia scelta.<sup>3</sup> È fondamentale quindi che questi siano gli ultimi beneficiari del commercio, motivo per cui oggi la maggior parte delle autorità per la concorrenza (incluse UE e US) hanno uno standard di massimizzazione del surplus del consumatore, per esempio approvando la formazione di una concentrazione solo se non danneggiante quest'ultimo. La politica europea di concorrenza si affida al lavoro della Commissione per impedire o correggere comportamenti anticoncorrenziali ed assicurare il buon funzionamento dei mercati, affidando ad essa il controllo di accordi di limitazione della

---

<sup>1</sup> La storia dell'Unione Europea. <[https://europa.eu/european-union/about-eu/history\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/history_it)>

<sup>2</sup> CAROLLO V., 2009. *Il controllo delle concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario*. Università degli studi di Palermo: GIURETA. Disponibile su: <<http://www.giureta.unipa.it/2009/carollo.pdf>>. p. 1-2

<sup>3</sup> Glossario delle sintesi disponibile su: <<https://eur-lex.europa.eu/>>

concorrenza (cartelli e accordi sleali), di abusi di posizione dominante, di concentrazioni, di liberalizzazioni, di sovvenzioni statali alle imprese e dell'operato delle autorità nazionali garanti della concorrenza.<sup>4</sup>

Nello specifico caso delle concentrazioni, definite come la combinazione giuridica di due o più imprese mediante fusione o acquisto, la Commissione o le altre autorità autorizzate devono assicurare l'idoneità di tali operazioni nel rispetto dei requisiti comunitari, per cui è richiesta la collaborazione a livello informativo tra questa e le imprese. Le concentrazioni di dimensione comunitaria vengono autorizzate a livello europeo, e non nazionale, per permettere una maggiore agilità nel caso in cui le imprese coinvolte operino in più paesi dell'UE, uniformando procedure e riferimenti, ma anche in paesi extra-UE strettamente collegati ai mercati europei. I fattori di riferimento per valutare la compatibilità dell'operazione di fusione o acquisto con il mercato comune sono la "dimensione comunitaria", la "posizione dominante", la "concorrenza effettiva" e il "mercato rilevante", con un particolare focus sulla seconda, nonostante il regolamento sulle concentrazioni tra imprese si sia evoluto distaccandosi da questo concetto.<sup>5</sup> È opportuno a questo punto considerare l'evoluzione della disciplina inerente alle concentrazioni tra imprese.

## **1.2. L'evoluzione della disciplina europea sulle concentrazioni tra imprese**

Nonostante la redazione del Trattato di Roma nel 1957 con cui, accanto alla CECA, congiuntamente al trattato Euratom, si istituì la CEE, e nonostante le annesse discussioni in merito all'opportunità di prevedere una normativa *ad hoc* per il controllo sulle concentrazioni, in Europa il primo atto formale compiuto in questo verso fu un *Memorandum* emanato nel 1966, basato sull'applicazione dell'art. 82 TCE (oggi art. 101 TFUE), vietante lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante. La carenza di una disciplina specifica però spinse la Commissione Europea a valutare l'inserimento di un controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione, per impedire che gli effetti distorsivi della concorrenza conducessero a conseguenze sugli equilibri di mercato non azzerabili *ex post*.<sup>6</sup> L'approvazione di una tale disciplina avvenne con il Regolamento n. 4064/1989, entrato in vigore solo nel 1990, il quale prevedeva obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni alla Commissione,

---

<sup>4</sup> Sezione sulle concentrazioni disponibile su:

<[https://ec.europa.eu/competition/consumers/merger\\_control\\_it.html](https://ec.europa.eu/competition/consumers/merger_control_it.html)>

<sup>5</sup> Glossario delle sintesi disponibile su: <<https://eur-lex.europa.eu/>>

<sup>6</sup> SCIARRA, C., 2019. *Le concentrazioni tra imprese nell'ambito dell'Unione europea e la violazione dell'obbligo di stand-still: il Gun Jumping*. Relazione finale CLT, Università Luiss, Facoltà di Giurisprudenza. p. 10-15

l'introduzione di determinate soglie di fatturato per la notifica di queste, il divieto di approvare una concentrazione che portasse alla nascita o al rafforzamento di una posizione dominante sul mercato ed infine un meccanismo di rinvio biunivoco tra Commissione e Stati membri nel caso in cui la prima sede di controllo non risultasse adeguata. A causa dei rapidi cambiamenti di mercato degli anni '80 e '90 con un notevole aumento del volume d'affari delle imprese europee, si dovette però procedere ad una modifica del regolamento 4064/1989 tramite il reg. 1310/1997, prevedendo in primo luogo nuove soglie di fatturato per la determinazione dell'obbligo di notifica della concentrazione, ampliando così il range di applicazione del regolamento, ed in secondo luogo una nuova ipotesi di fattispecie soggetta a controllo, ossia quella di impresa comune (più precisamente quelle imprese comuni le cui società madri rimanevano attive nel settore di attività dell'impresa comune, con la possibilità di coordinare i comportamenti in violazione dell'art. 81 TCE). Dopo queste numerose modifiche si giunse infine all'emanazione del regolamento 139/2004, con gli obiettivi di riorganizzare la disciplina, rendendola un insieme organico e di modificare il criterio di determinazione delle concentrazioni non compatibili con il mercato comune ed i procedimenti di rinvio tra Commissione e Stati membri.<sup>7</sup>

L'introduzione della nuova disciplina fu il frutto di un'intensa fase di preparazione in cui emersero numerose opinioni contrastanti da parte degli Stati membri e si creò un dibattito attorno al concetto di dominanza, su cui ancora si basava il test di valutazione delle concentrazioni. Ne vennero individuati i limiti e le carenze, ritenendo che fosse ambiguo, non sempre appropriato ad individuare tutte le tipologie di concentrazione causanti pregiudizi alla concorrenza, e che lasciasse poco spazio al potere discrezionale della Commissione, vincolando la sua analisi e il giudizio relativi alle concentrazioni lesive della concorrenza, alla dimostrazione dell'esistenza di una posizione dominante. Per ovviare a questi deficit della disciplina precedente, con il nuovo reg. 139/2004 la Commissione ha voluto quindi inserire un criterio generale di valutazione, espresso nell'art. 2, che dichiara incompatibili con il mercato comune "le concentrazioni che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso". In questo modo da un lato non è stato completamente abbandonato il test di dominanza, con il fine, più che sia, di garantire una maggiore certezza giuridica basata sulla giurisprudenza precedente l'ultimo regolamento, e

---

<sup>7</sup> ADAMO G., 2011. Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella nazionale. <<https://www.diritto.it/il-quadro-normativo-delle-concentrazioni-dalla-legislazione-europea-a-quella-nazionale/>>  
CANNIZZARO E., et al., 2017. *Diritto dell'Unione Europea*. 5° ed. Torino: Giappichelli Editore. p. 366-369

dall'altro lato ci si è ispirati invece al criterio su cui è basato l'ordinamento antitrust statunitense, ossia il "Substantial lessening of Competition test" (SLC), in base al quale sono vietate le operazioni in cui vi è una riduzione sostanziale della concorrenza, senza considerare la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante. Il reg. 139/2004 utilizza quindi un nuovo test denominato SIEC (*Substantial Impediment of Effective Competition*), che permette il rigetto di concentrazioni che impediscono sostanzialmente la concorrenza effettiva, senza richiedere il requisito della formazione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato.<sup>8</sup> Seguendo questo metodo di valutazione la dominanza diventa il primo e più frequente esempio di diminuzione sostanziale della concorrenza, senza però rappresentare il cardine di tale sistema, in modo da poter vietare anche tutte quelle operazioni potenzialmente dannose per la concorrenza che non danno però origine ad una condizione di dominanza, ma che riguardano per esempio imprese minori o attori in mercati complessi e differenziati in cui i prodotti tendono ad essere sostituiti imperfetti. Un altro vantaggio derivante dall'adozione di tale criterio è l'uniformazione dei paesi dell'Unione Europea agli altri sistemi giuridici internazionali (tra cui quello statunitense), rendendo più agevole, coerente, rapida ed efficiente la trattazione e la valutazione delle operazioni di concentrazione internazionale, che avvengono in diverse zone e diversi contesti economici e giuridici.<sup>9</sup>

### **1.3. La procedura di controllo delle operazioni da reg. 139/2004**

Il reg. 139/2004, in vigore dal 1° maggio 2004, contiene le norme dell'UE sulle concentrazioni in cui due o più imprese indipendenti o parti di queste si combinano mediante fusione o acquisizione, producendo "una modifica duratura del controllo", ossia "*in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono ... la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa*"<sup>10</sup>. Esso stabilisce in primo luogo che una fusione all'interno dell'UE non debba essere notificata a più autorità garanti della concorrenza ed inoltre l'applicazione dei principi di sussidiarietà, secondo cui l'Unione Europea non interviene a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa a livello nazionale, regionale o locale, e di

---

<sup>8</sup> ADAMO G., 2011. Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella nazionale. <<https://www.diritto.it/il-quadro-normativo-delle-concentrazioni-dalla-legislazione-europea-a-quella-nazionale/>>  
SCIARRA, C., 2019. *Le concentrazioni tra imprese nell'ambito dell'Unione europea e la violazione dell'obbligo di stand-still: il Gun Jumping*. Relazione finale CLT, Università Luiss, Facoltà di Giurisprudenza. p. 26-30

<sup>9</sup> ADAMO G., 2011. Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella nazionale. <<https://www.diritto.it/il-quadro-normativo-delle-concentrazioni-dalla-legislazione-europea-a-quella-nazionale/>>

<sup>10</sup> Art. 3 del Regolamento del Consiglio Europeo (EC) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

proporzionalità, secondo cui l'azione dell'UE non può andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati.<sup>11</sup>

Come specificato nell'articolo 1, il regolamento ha uno specifico campo di applicazione che si rivolge alle sole concentrazioni di dimensione comunitaria, ossia alle condizioni per cui:

- a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR; e
- b) il fatturato totale realizzato individualmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR, a meno che ciascuna di tali imprese realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un solo e medesimo paese dell'UE.

Nel caso in cui tali soglie non vengano rispettate si tratta comunque di dimensione comunitaria se:

- il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;
- in ciascuno di almeno tre paesi dell'UE, il fatturato totale realizzato da tutte le imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;
- in ciascuno di almeno tre paesi dell'UE, il fatturato totale realizzato singolarmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR;
- il fatturato totale realizzato singolarmente nell'UE da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR, a meno che ciascuna delle imprese di cui sopra realizzi più di due terzi del proprio fatturato totale nell'UE all'interno di un unico paese dell'UE.<sup>12</sup>

La procedura di controllo descritta nel regolamento prevede una fase di notifica anteriore al suo avvio vero e proprio, in cui la parte o le parti che acquisiranno il controllo a seguito della concentrazione devono informare la Commissione europea circa la sua attuazione, e la fase effettiva di controllo, in cui la Commissione deve decidere se avviare il procedimento, se eseguire delle indagini e se imporre delle sanzioni. Dev'essere quindi constatato se la concentrazione rientra nel campo di applicazione del regolamento, se è compatibile con il mercato comune e se suscita seri dubbi circa la sua compatibilità. In questo iter la Commissione,

---

<sup>11</sup> ADAMO G., 2011. Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella nazionale. <<https://www.diritto.it/il-quadro-normativo-delle-concentrazioni-dalla-legislazione-europea-a-quella-nazionale/>>

<sup>12</sup> Regolamento del Consiglio Europeo (EC) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese



sulla base delle valutazioni effettuate, richiedendo eventualmente informazioni aggiuntive o effettuando ispezioni, ed entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio del procedimento di controllo, può decidere di approvare o di vietare la concentrazione oppure ancora di acconsentire al suo perfezionamento tramite modifica, da parte delle imprese interessate, della struttura originaria dell'operazione, al fine di renderla compatibile con il mercato comune. Il procedimento così descritto può però essere preceduto da una fase di pre-notifica in cui l'impresa o le imprese interessate possono dimostrare alla Commissione che la concentrazione proposta incide sulla concorrenza nel mercato di un singolo paese dell'UE, anche se ha come risultato una concentrazione di dimensione transfrontaliera. In questo caso viene quindi fatta una domanda di rinvio del caso allo Stato membro su cui incide la concentrazione, a cui la Commissione, eccetto il caso in cui questo esprima il proprio dissenso entro 15 giorni, indirizzerà nei 25 giorni lavorativi successivi tutto o parte del caso, in modo che quel paese possa applicare la propria legislazione nazionale sulla concorrenza. La stessa procedura si applica in verso contrario, ossia qualora una persona o un'impresa desideri richiamare l'attenzione della Commissione sugli effetti transfrontalieri che una concentrazione, che non ha dimensione comunitaria, potrebbe avere a livello europeo. Rispetto alla disciplina anteriore quindi, basata sul criterio del fatturato o sul criterio "3+" (caso di competenza esclusiva dell'UE se almeno tre paesi dell'UE formulano la richiesta di rinvio), viene introdotto un terzo criterio più discrezionale di rinvio alle autorità competenti dei paesi dell'UE. Per assicurare il rispetto del regolamento la Commissione ha il potere di infliggere ammende pari all'1% del fatturato totale di un'impresa quando questa fornisca indicazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o oltre il termine prescritto; ammende pari al 10% del fatturato totale quando l'impresa ometta di notificare una concentrazione prima della sua realizzazione, violi le norme del regolamento o contravvenga ad una decisione della Commissione; penalità di mora per il 5% del fatturato totale giornaliero medio dell'impresa per giorno lavorativo di ritardo a decorrere dalla data fissata per la richiesta di informazioni o per l'ispezione.<sup>13</sup>

Dopo aver brevemente descritto le fasi del processo di controllo, è interessante capire quali fossero gli aspetti innovativi del reg. 139/2004 rispetto al precedente reg. 4064/89. Come già descritto nei paragrafi precedenti una delle modifiche principali riguarda l'introduzione del cosiddetto "*substantive test*" per valutare se una concentrazione è compatibile o meno con il mercato interno (art. 2). Un secondo punto è invece il rafforzamento del principio del "*one stop*

---

<sup>13</sup> ADAMO G., 2011. Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella nazionale. <<https://www.diritto.it/il-quadro-normativo-delle-concentrazioni-dalla-legislazione-europea-a-quella-nazionale/>>  
BASTIANON S., 2011. *Diritto antitrust dell'Unione Europea.*, Università degli Studi di Bergamo: Giuffrè Editore (p. 225-226)

*shop*<sup>14</sup>, con il fine di risolvere il cosiddetto problema di *multiple filings*, ossia della pluralità di notificazioni della medesima concentrazione, riducendo i costi comunicativi delle imprese e rafforzando l'integrazione comunitaria. Per irrobustire tale criterio dello "sportello unico", il regolamento prevede la possibilità per le persone o le imprese coinvolte di muovere una richiesta motivata di rinvio del caso di una concentrazione di dimensione non comunitaria alla Commissione, anche "prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti", nel caso in cui la concentrazione possa essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali di almeno *tre* Stati membri. Come nel caso di rinvio dalla Commissione agli Stati membri, questi ultimi hanno 15 giorni di tempo per esprimere il proprio dissenso rispetto a tale operazione, in conclusione dei quali, se ciò non avviene, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria, notificandola alla Commissione con le modalità previste (art. 4). Il terzo aspetto più innovativo della nuova disciplina concerne la scansione temporale che la Commissione deve rispettare nella valutazione della concentrazione, anche se tali termini possono essere sospesi nel caso in cui siano state richieste informazioni o sia stata ordinata un'ispezione (art. 10). L'ultimo punto su cui focalizzarsi sono i poteri ispettivi della Commissione CE, notevolmente ampliati rispetto ai precedenti (art. 13).<sup>15</sup>

L'ultima integrazione al regolamento 139/2004 è avvenuta nel 2014 con la procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni, rendendone più agile e rapida l'analisi. Essa prevede un periodo di decisione di 25 giorni anziché di 90 in seguito alla notifica e non è applicabile in caso di rinvio verso il basso o verso l'alto. I casi in cui si può applicare sono quelli di due o più imprese che acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune che non svolge alcuna attività o svolge solo un'attività minima nel territorio UE; di due o più imprese che acquisiscono il controllo congiunto di un'impresa comune e nessuna delle parti opera nel medesimo mercato geografico o merceologico o in mercati a monte o a valle; di due o più imprese che procedono ad una fusione (oppure una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa), ma la loro quota congiunta non è superiore al 15% in caso di concorrenti orizzontali (25% se concorrenti verticali); ed infine di un'impresa che acquisisce il controllo esclusivo di un'impresa di cui detiene già il controllo congiunto.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> CAROLLO V., 2009. *Il controllo delle concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario*. Università degli studi di Palermo: GIURETA. Disponibile su: < <http://www.giureta.unipa.it/2009/carollo.pdf> >. p. 1-2

<sup>15</sup> SPARANO R., ADDUCCI E., 2004. Il nuovo Regolamento CE relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. *Redazione Altalex*. Disponibile su: < <https://www.altalex.com/documents/news/2004/03/28/il-nuovo-regolamento-ce-relativo-al-controllo-delle-concentrazioni-tra-imprese> > per descrizione reg 139/2004 e suoi aspetti innovativi

<sup>16</sup> OJ N. C 366/5, 14/12/2013

## Capitolo 2: La necessità di revisione della politica di concorrenza in un mondo “dinamico”

L'exkursus storico descritto in precedenza dimostra come i cambiamenti storici, economici, politici e sociali influenzino l'evoluzione delle discipline comunitarie, dovendo queste essere sempre aggiornate e coerenti con la realtà sociale del momento. Per quanto riguarda il controllo delle concentrazioni tra imprese, da tempo si avvertiva la necessità di giungere all'approvazione di un nuovo Regolamento, in seguito al notevole sviluppo economico degli anni '80 e '90 e ai significativi cambiamenti politici. Tale volontà era fondata sull'esigenza di utilizzare una disciplina direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e di affrontare le sfide di un mercato comune sempre più integrato. Era di estrema importanza considerare i cambiamenti, dovuti alle concentrazioni, che avrebbero interessato le imprese a livello strutturale grazie al completamento del mercato interno, dell'Unione Economica Monetaria e alla riduzione degli ostacoli internazionali al commercio e agli investimenti. Un punto critico della questione era la prassi seguita fino ad allora dalla Commissione, la quale non considerava l'attenta valutazione economica del mercato e della sua struttura come punto di partenza fondamentale per l'analisi dei casi di concentrazione e la valutazione di posizione dominante, mentre invece risultava di primaria importanza per contestualizzare le imprese, comprenderne l'ambiente di riferimento, e fornire una valutazione adeguata.

Il regolamento sulle concentrazioni tra imprese è in questo senso un tema particolarmente influenzato dai cambiamenti, essendo relativo ad un settore alla base della nostra economia. Analizzando i dati del 2018 infatti il PIL per il settore secondario dei singoli paesi membri dell'UE varia dal 12,2% al 37,8%, rappresentando quindi un'importante porzione del PIL totale tutt'oggi. Riferendosi ai dati del 2003, anno precedente al reg. 139/2004, l'importanza di questo settore viene evidenziata ancora di più, con un PIL per il settore secondario che mostra un valore massimo di addirittura il 46%.<sup>17</sup> È evidente quindi come sia importante assicurare uno sviluppo continuo delle imprese, obiettivo espressamente fissato dall'Unione Europea, che vuole contribuire con le sue politiche a “rendere le industrie e imprese europee più competitive e a promuovere la creazione di posti di lavoro e la crescita economica mediante un contesto favorevole alle imprese”.<sup>18</sup> L'UE infatti afferma inoltre che, per affrontare le sfide dovute alla globalizzazione e alla incalzante concorrenza dei paesi emergenti, “la prosperità economica dell'Europa nel lungo periodo dipenderà dalla forza della sua base industriale più che dal settore

---

<sup>17</sup><<http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=100077&section=2&year=2020&title=PIL%20totale>>

<sup>18</sup> Imprese e industria. < [https://europa.eu/european-union/topics/enterprise\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_it) >

dei servizi e da quello bancario. La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per lo sviluppo di tecnologie e approcci che garantiscano il futuro del settore manifatturiero europeo".<sup>19</sup>

Per poter sostenere il settore industriale, e quindi di conseguenza l'economia europea, è chiaramente necessario un costante aggiornamento delle politiche ad esso legate, tra cui rientra anche la regolamentazione delle concentrazioni tra imprese. Questa infatti, come descritto in precedenza, ha subito modifiche e riforme che hanno portato al regolamento 139/2004 ma anche alle sue successive modifiche relative alle procedure semplificate. Di base però, dal 2004 ad oggi, non sono state introdotte grandi novità, nonostante le crisi e i conseguenti sostanziosi cambiamenti che hanno interessato non solo la struttura della nostra economia, ma anche la società in generale, motivo per cui la questione non è passata inosservata ed è stata il focus di numerosi dibattiti ed esposizioni. La Commissione Europea se ne è occupata stilando un programma per la revisione delle politiche di concentrazione e antitrust dal 2019 al 2022<sup>20</sup>, che comprende da un lato analisi e sviluppi dal punto di vista giurisdizionale, quindi sulle procedure di controllo, e dall'altro i criteri sostanziali alla base della valutazione dell'interesse comunitario, tra cui la revisione della definizione di mercato. In particolare, ci si vuole focalizzare su quest'ultima e sulla revisione delle valutazioni delle concentrazioni.

## **2.1. La valutazione delle concentrazioni**

Per quanto riguarda la revisione del processo di valutazione delle concentrazioni è interessante fare riferimento a due consultazioni pubbliche lanciate dal 2014 ad oggi, uno strumento utilizzato per far contribuire tutti gli stakeholder possibili, compresi i cittadini, al processo legislativo dell'Unione Europea, fornendo commenti e feedback sulle nuove proposte legislative ma anche sull'efficacia delle legislazioni già in vigore. La prima è avvenuta nel 2014 in seguito alla pubblicazione del Libro bianco *“Verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE”*<sup>21</sup>, con lo scopo di interrogare coloro che hanno avuto un'esperienza diretta nell'applicazione del regolamento UE n. 139/2004 in merito ad eventuali ulteriori miglioramenti rispetto a quelli proposti dal documento sopra citato. In particolare, le proposte riguardavano quattro punti principali. Il primo è una revisione leggera e su misura di quelle acquisizioni di partecipazioni di minoranza non di controllo che potrebbero danneggiare la concorrenza. Le imprese possono infatti acquisire partecipazioni di minoranza, ad esempio nei

---

<sup>19</sup> Imprese e industria. < [https://europa.eu/european-union/topics/enterprise\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_it) >

<sup>20</sup> Timeline for Mergers and Antitrust policy reviews 2019-2022. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline\\_table\\_M\\_AT\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf)>

<sup>21</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2014. *Libro Bianco: verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE*. Bruxelles, 2014

concorrenti, influenzandone il comportamento e riducendo la concorrenza sul mercato, senza che la Commissione possa esaminarne gli effetti attraverso il regolamento sulle concentrazioni, mentre le norme di alcuni Stati membri e di altre giurisdizioni come Stati Uniti o Giappone consentono alle autorità nazionali di farlo. La riforma prevista garantirebbe alla Commissione la possibilità di esaminare le operazioni che possono suscitare preoccupazioni in materia di concorrenza e avere un impatto transfrontaliero all'interno dell'UE, garantendo la copertura di tutte le fonti di danno alla concorrenza, istituendo uno sportello unico per queste transazioni, non creando inoltre un onere normativo supplementare significativo per le imprese, poiché solo le transazioni che appaiono problematiche dal punto di vista della concorrenza sarebbero soggette a revisione. La seconda proposta contenuta nella consultazione è di rendere i rinvii di casi tra gli Stati membri e la Commissione più favorevoli alle imprese e più efficaci, utilizzando procedure più semplici e snelle, evitando così indagini parallele, attuando meglio il principio dello sportello unico e consentendo agli Stati membri di cooperare meglio tra loro. Il terzo punto vuole invece semplificare le procedure, ad esempio escludendo alcune operazioni non problematiche dall'esame della Commissione in materia di concentrazioni (come la creazione di imprese comuni che opereranno al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e non avranno alcun impatto sui mercati europei) o riducendo gli obblighi di notifica per altri casi non problematici (normalmente trattati con una procedura "semplificata"), riducendo i costi e gli oneri amministrativi per le imprese. L'ultima proposta prevede infine di favorire la coerenza e la convergenza, rafforzando la cooperazione ed evitando di prendere decisioni divergenti nell'esame delle concentrazioni effettuato dalle autorità garanti della concorrenza di diversi Stati membri.<sup>22</sup>

Una seconda consultazione fu invece aperta da ottobre 2016 a gennaio 2017 sulla “*valutazione degli aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo delle concentrazioni nell'UE*”. In questo caso, la Commissione ha voluto chiedere un feedback a tutti gli stakeholder, i cittadini, le imprese, l'industria e le organizzazioni aziendali, le associazioni di consumatori, le associazioni professionali e le autorità degli Stati membri, spingendo alla partecipazione soprattutto gli stakeholder dell'economia digitale e del settore farmaceutico (parte delle soglie giurisdizionali). Come noto, il controllo delle concentrazioni è basato sul Regolamento 139/2004, ma negli ultimi anni (in particolare nel 2009 e dal 2013 in poi), la Commissione Europea ha fatto il punto della situazione e ha valutato il funzionamento dei diversi aspetti del controllo delle concentrazioni nell'UE, individuando possibili aree di affinamento,

---

<sup>22</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2014. *Towards more effective EU merger control*. [online]. Disponibile su < [https://ec.europa.eu/competition/consultations/2014\\_merger\\_control/index\\_en.html](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/index_en.html) >

miglioramento e semplificazione. I temi affrontati nella consultazione sono la semplificazione e il funzionamento del sistema di rinvio dei casi. Alla luce del feedback positivo sulle proposte del Libro bianco (2014) in materia di semplificazione e dell'obiettivo generale della Commissione europea di ridurre la burocrazia, appare infatti opportuno esaminare se vi sia spazio per un'ulteriore semplificazione del controllo delle concentrazioni nell'UE e cercare di ottenere un feedback sul funzionamento del sistema di rinvio dei casi tra gli Stati membri e la Commissione.<sup>23</sup> Tra i nuovi temi dibattuti da considerare c'è l'efficacia delle soglie giurisdizionali basate sul fatturato, ossia l'efficacia di applicare il regolamento 139/2004 alle sole concentrazioni in cui le imprese interessate raggiungono le pertinenti soglie di fatturato, interrogandosi sulla possibilità che esse consentano di cogliere tutte le operazioni che possono potenzialmente avere un impatto sul mercato interno. Tale interrogativo può essere particolarmente significativo in alcuni settori, come l'industria digitale e farmaceutica, in cui l'impresa acquisita, pur avendo finora generato poco fatturato, può svolgere un ruolo concorrenziale, detenere dati di valore dal punto di vista commerciale o avere un notevole potenziale di mercato per altri motivi. Inoltre, la recente esperienza nell'applicazione del regolamento, ha dimostrato l'opportunità di valutare alcuni aspetti tecnici del quadro procedurale e investigativo per la valutazione delle concentrazioni, alcuni dei quali erano già stati individuati nel Libro bianco.<sup>24</sup>

In seguito ai risultati delle consultazioni qui descritte, la Commissione ha incontrato e discusso con imprese, governo e consulenti esperti, traendo alcune conclusioni su alcuni importanti elementi delle procedure di valutazione delle concentrazioni, per far funzionare ancora meglio la disciplina. Il primo tema da aggiornare, come evidenziato in precedenza, sono le soglie basate sul fatturato in cui le aziende devono rientrare, in caso di concentrazione, per essere considerate analizzabili per la concorrenza. Oggigiorno, infatti, il fatturato di un'azienda non sempre riflette la sua importanza sul mercato. In alcuni settori, come quello digitale e farmaceutico, la concorrenza nel futuro può dipendere fortemente da nuovi prodotti o servizi che non hanno ancora avuto molto successo in termini di vendite.<sup>25</sup> Un esempio lampante sono i casi di Alphabet, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft che, secondo i dati di Bloomberg, hanno effettuato da soli oltre 400 acquisizioni per un valore di oltre 130 miliardi di dollari nell'ultimo

---

<sup>23-24</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2016. *Consultation on Evaluation of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control*. [online]. Disponibile su: [https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016\\_merger\\_control/index\\_en.html](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html)

<sup>25</sup> VESTAGER M., 2020. The future of EU merger control. *International Bar Association 24th Annual Competition Conference*. S.l., 11/09/2020

decennio, confermando la tendenza dei “giganti dell’industria” che raccolgono i rivali più piccoli per assicurarsi i loro brevetti e le loro tecnologie.<sup>26</sup> Una soluzione di cui si è discusso a questo proposito in Commissione potrebbe essere quella di inserire una nuova soglia basata non più sulle vendite delle imprese ma sul valore generato dalla concentrazione, una proposta che è stata però bocciata per la difficoltà di fissare un limite adeguato, che da un lato possa includere i casi più significativi e dall’altro escludere quelli irrilevanti. Per questo motivo l’analisi e la segnalazione alla Commissione dei casi che le autorità nazionali garanti della concorrenza non possono riesaminare in quanto inferiori alla soglia di fatturato ammessa, sembra essere il metodo più efficiente, anche se spesso la Commissione tende a rifiutare questo tipo di rinvii. Un cambio di approccio potrebbe essere la chiave di volta, iniziando ad accettare i rinvii delle autorità nazionali per le concentrazioni che meritano di essere esaminate a livello comunitario, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno il potere di esaminare il caso in prima persona. Chiaramente sarà necessario del tempo per adattarsi al cambiamento e per mettere in atto una guida sulle modalità e i tempi di accettazione dei suddetti rinvii, auspicando di attuarla verso la metà del 2021.<sup>27</sup>

Il secondo tema di interesse di tutti gli stakeholder è quello della semplificazione della procedura, ed in particolare della presentazione dei casi che danneggerebbero la concorrenza con minore probabilità. Si vuole infatti provare ad estendere le categorie dei casi che possono essere analizzati secondo procedura semplificata ulteriormente rispetto a quanto già fatto nel 2013, quando i casi di questo tipo sono passati dai due terzi ai tre quarti, e allo stesso tempo cercare di ridurre la quantità di informazioni che le imprese devono fornire, semplificarne la presentazione e ridurre le discussioni pre-notificazione tra Commissione e imprese coinvolte quando si tratta di casi particolarmente semplici.<sup>28</sup>

In sintesi, le regole sulle concentrazioni sono funzionanti ma dovrebbero essere adattate ad un mondo in continuo cambiamento, che sta affrontando nuovi fenomeni come quello della digitalizzazione, della globalizzazione e della crescente concentrazione nei mercati europei, per cercare di sfruttare al meglio le condizioni odierne.

---

<sup>26</sup> LAITENBERGER, J., 2018. Enforcing EU competition law in a time of change. *W@competition conference*. Brussels, 1/03/2018

<sup>27</sup> VESTAGER M., 2020. The future of EU merger control. *International Bar Association 24th Annual Competition Conference*. S.I., 11/09/2020

<sup>28</sup> VESTAGER M., 2020. The future of EU merger control. *International Bar Association 24th Annual Competition Conference*. S.I., 11/09/2020

## 2.2. La definizione di mercato

Il secondo punto oggetto di revisione da programma è la definizione di mercato rilevante, utilizzata sia nell'applicazione della normativa antitrust da parte della Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia nell'applicazione del controllo delle concentrazioni da parte della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.<sup>29</sup> Tali discipline si concentrano infatti sull'impatto di azioni quali fusioni o acquisizioni sulla concorrenza nel mercato, che va quindi definito e reso coerente ed in linea con un mondo "dinamico". L'attuale "Comunicazione della Commissione sulla definizione di Mercato Rilevante al fine dell'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza", che ha lo scopo di fornire indicazioni su come venga applicato il concetto di mercato rilevante del prodotto e di mercato geografico rilevante nell'applicazione del diritto della concorrenza e quindi di aumentare la trasparenza della politica e del processo decisionale della Commissione nel settore della politica di concorrenza, risale in realtà al 1997, anno dal quale è rimasta sostanzialmente invariata. Come chiarito in tale comunicazione, il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto in esame e tutti gli altri prodotti che il cliente considera come alternative adeguate per caratteristiche, prezzo ed uso, mentre il mercato geografico rilevante si riferisce fondamentalmente alla vicinanza o lontananza delle fonti di approvvigionamento alternative, e quindi l'area in cui si muovono le imprese in causa ed in cui le condizioni di concorrenza sono omogenee e distinte dalle aree contigue.<sup>30</sup> L'importanza di aggiornare tale concetto deriva dal ruolo che esso ricopre nei confronti della concorrenza, come uno strumento per identificarne e definirne i confini tra le imprese. L'obiettivo della definizione del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico è quello di individuare i concorrenti effettivi che sono in grado di limitare le decisioni commerciali delle imprese interessate, come ad esempio quelle in materia di prezzi. È in quest'ottica che consente, tra l'altro, di calcolare le quote di mercato che trasmettono informazioni significative ai fini della valutazione del potere di mercato.<sup>31</sup> Per queste ragioni la Commissione ha ritenuto la questione di fondamentale importanza per diverse parti quali le autorità garanti della concorrenza dell'UE e di paesi terzi e altri organismi pubblici, le società con attività commerciali nell'UE e associazioni industriali, i consumatori e organizzazioni dei consumatori, gli studi legali e le società di consulenza

---

<sup>29</sup> WISKING S., et al., 2020. EU Market Definition Notice - Commission launches evaluation and fitness check., *Herbert Smith Freehills* [online]. Disponibile su <<https://hsfnotes.com/crt/2020/04/06/eu-market-definition-notice-commission-launches-evaluation-and-fitness-check/>>

<sup>30</sup> OJ N. C 372, 09/12/1997

<sup>31</sup> GOETEYN G., et al., 2020. An approach to market definition fit for the twenty-first century. *Reed Smith* [online]. Disponibile su <<https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2020/07/an-approach-to-market-definition-fit-for-the-twenty-first-century>>



economica che forniscono consulenza alle imprese su questioni di concorrenza e gli accademici pongono particolare attenzione al diritto della concorrenza dell'UE. Per la valutazione della Comunicazione del 1997, la Commissione ha quindi avviato una procedura di analisi nel dicembre 2019 basata su cinque criteri di valutazione (pertinenza, efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE), che prevede una consultazione pubblica da giugno 2020 a ottobre 2020, consentendo alle parti interessate di fornire un feedback e contribuire con suggerimenti, una ricerca sulle migliori pratiche di definizione del mercato, uno scambio di opinioni con le autorità nazionali della concorrenza all'interno e all'esterno dell'UE, e un impegno proattivo con gli esperti e i rappresentanti dei gruppi di interesse. Una relazione sintetica riassumerà poi i risultati di tutte le attività di consultazione e sarà allegata al documento di lavoro dei servizi di valutazione.<sup>32</sup> L'obiettivo di questa indagine è quello di raccogliere prove sul funzionamento della Comunicazione sulla definizione di Mercato Rilevante del 1997 per valutare se è ancora "adatta allo scopo" alla luce degli sviluppi intervenuti dalla sua adozione e se quindi affronti tutte le questioni pertinenti che sorgono oggi riguardo le nozioni di mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico. La Commissione ha inoltre acquisito una notevole esperienza in materia di definizione del mercato rispetto a vent'anni addietro, le tecniche si sono evolute e i tribunali dell'UE hanno fornito ulteriori orientamenti.<sup>33</sup>

Facendo un rapido salto indietro nel tempo, il 1997 fu l'anno in cui il dominio "facebook.com" comparve online, "google.com" venne registrato come successore di un motore di ricerca chiamato "BackRub", venne fondata una società denominata Netflix ed i primi DVD commerciali cominciarono ad essere venduti.<sup>34</sup> È chiaro che l'attuale definizione proviene da un'epoca in cui i mercati digitali non hanno avuto quasi nessun ruolo. I moderni modi di comunicare e di trasferire dati non solo hanno creato nuovi mercati e intere industrie, ma hanno anche rivoluzionato industrie tradizionali come l'agricoltura. Il cambiamento sta avvenendo a un ritmo sempre più rapido e il mondo sta diventando sempre più digitale e interconnesso. Le dinamiche come l'aumento del commercio globale, anche con i principali mercati emergenti, la progressiva eliminazione delle barriere nazionali al commercio all'interno del mercato unico, la digitalizzazione e l'ascesa di nuovi importanti attori in alcuni settori, fanno sì che molti mercati possano funzionare in modo diverso oggi rispetto al passato.<sup>35</sup> Le tendenze principali dei nostri

---

<sup>32</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Evaluation of the Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020\\_market\\_definition\\_notice/index\\_en.html](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_market_definition_notice/index_en.html)>

<sup>33</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Competition: Commission consults stakeholders on the Market Definition Notice* [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_20\\_1187](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1187)>

<sup>34-35</sup> MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

tempi, a cui fare riferimento, sono principalmente la globalizzazione e la digitalizzazione. La prima in quanto causa di cambiamento dei mercati geografici, dovuto alla crescente facilità del commercio globale. Nello specifico c'è stata pressione politica per prendere in considerazione con più forza i mercati mondiali, consentendo alle grandi aziende europee di competere sulla scena internazionale, in seguito al divieto della Commissione sulla proposta di fusione Siemens/Alstom, che ha scatenato un acceso dibattito. La digitalizzazione invece può rendere più facile per i clienti beneficiare di mercati globali e creare nuove sfide specifiche per la definizione dei mercati dei prodotti.<sup>36</sup>

Più precisamente, quest'ultimo trend citato, su cui focalizzarsi con maggiore interesse, pone sfide continue per l'applicazione delle regole sulla competizione. Il dibattito in merito è di interesse globale e le autorità garanti della concorrenza stanno affrontando le stesse discussioni e interfacciandosi con gli stessi attori del mondo digitale.

Nell'analisi della concorrenza e del mercato del prodotto, la Commissione determina la sostituibilità di un prodotto valutando se, in risposta ad un suo piccolo ma permanente aumento di prezzo, il consumatore devierebbe verso un altro prodotto considerato. Questo tipo di approccio non è però più il caso-tipo da considerare oggi, in quanto in primo luogo, nel settore digitale, i prodotti o i servizi sono spesso offerti gratuitamente, come nei mercati a due versanti in cui il successo in un mercato determina ed è influenzato dal successo in un altro mercato, ed in secondo luogo molto spesso le aziende digitali forniscono diversi servizi o prodotti più complementari che sostituivi, quindi non intercambiabili ed appartenenti a mercati di prodotti diversi, progettati per lavorare bene insieme in un ecosistema complessivo, che spesso può rendere più difficile per i consumatori passare da un sistema all'altro.<sup>37</sup> Altri due fronti di sviluppo recente dell'economia digitale sono inoltre i metodi di valutazione del ruolo dei dati e delle informazioni nei casi di concentrazione, che la Commissione sta affinando di caso in caso, utilizzando ad esempio le "4V" (Varietà, Velocità, Volume, Valore) per confrontare due insiemi di dati tra loro, e le acquisizioni "killer", ossia le acquisizioni di un'azienda con l'unico obiettivo

---

<sup>36</sup> GOETEYN G., et al., 2020. An approach to market definition fit for the twenty-first century. *Reed Smith* [online]. Disponibile su < <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2020/07/an-approach-to-market-definition-fit-for-the-twenty-first-century>>

WISKING S., et al., 2020. EU Market Definition Notice - Commission launches evaluation and fitness check. *Herbert Smith Freehills* [online]. Disponibile su <<https://hsfnotes.com/crt/2020/04/06/eu-market-definition-notice-commission-launches-evaluation-and-fitness-check/>>

<sup>37</sup> MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

GOETEYN G., et al., 2020. An approach to market definition fit for the twenty-first century. *Reed Smith* [online]. Disponibile su < <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2020/07/an-approach-to-market-definition-fit-for-the-twenty-first-century>>

di chiuderla e di recuperare la sua tecnologia ed il suo personale di base, un fenomeno che richiede un'analisi profonda e ulteriore.<sup>38</sup>

La seconda questione di dibattito considerata è invece, come già detto, la natura globalizzata del mondo odierno. La Commissione è stata criticata per aver adottato un approccio troppo statico e per aver tenuto conto di un lasso di tempo troppo breve nel considerare il potenziale ingresso di nuovi operatori, soprattutto se i potenziali nuovi operatori in questione sono entità statali, in Cina e altrove, che hanno accesso a fondi sufficienti per effettuare gli investimenti necessari per entrare nel mercato SEE ogni volta che lo considerano commercialmente attraente. Tale faccenda, per giunta, deve essere considerata nel contesto della più ampia discussione attualmente in corso sulla necessità che l'UE faccia di più per sostenere le grandi aziende europee al fine di rimanere competitiva nel mondo di oggi.<sup>39</sup>

I tempi recenti sono stati quindi considerati un buon momento per fare un bilancio e verificare se questi cambiamenti richiedessero una modifica della Comunicazione sulla definizione del mercato affinché, come affermato dalla vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager “le linee guida siano accurate e aggiornate, e stabiliscano un approccio chiaro e coerente sia per i casi di antitrust che di fusione in diversi settori industriali, in un modo che sia facilmente accessibile”.<sup>40</sup> Questo non significa appunto che le linee guida vadano modificate drasticamente ma che siano adattate e calate nel mondo di oggi poiché, come affermato dalla stessa Vestager in merito al ruolo della Commissione, “definire i mercati non è come concordare il confine tra due paesi, tracciando una linea su una mappa. È più simile a tracciare una linea di costa. La forma è già lì - il nostro compito è solo quello di misurarla il più accuratamente possibile. E niente di ciò che facciamo cambierà la forma di quella linea di costa”.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

HOLMSTROM M., PADILLA J., et al., 2018. Killer Acquisitions? The Debate on Merger Control for Digital Markets. *2018 Yearbook of the Finnish Competition Law Association* [online]. Disponibile su: <[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3465454](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465454)> p. 4, p. 10-11

<sup>39</sup> MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

KOTZEVA R., KOVO D., LORINCZ, S. et al. Recent Developments at DG Competition: 2018/2019. *Review of Industrial Organization* **55**, 551–578 (2019) [online]. Disponibile su <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-019-09739-w>>

<sup>40</sup> VESTAGER, M., 2020. Defining markets in a new age. *Chillin' Competition Conference*. Brussels, 09/12/2019. In: MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

<sup>41</sup> VESTAGER, M., 2020. Defining markets in a new age. *Chillin' Competition Conference*. Brussels, 09/12/2019. In: MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

### Capitolo 3: Casi pratici recenti

Il 2019 rappresenta un anno di svolta per l'Unione Europea, con l'elezione della presidente Ursula von der Leyen e la definizione di nuove priorità, in cui rientra il programma "Un'Europa pronta per l'era digitale". La Commissione è decisa infatti a fare di questo decennio il "decennio digitale" dell'Europa, sfruttando le trasformazioni dovute alla tecnologia digitale a beneficio dei cittadini e delle imprese.<sup>42</sup> Dopo aver definito ed esposto gli orientamenti politici per la nuova Commissione Europea 2019-2024 nel discorso di apertura della seduta plenaria del Parlamento europeo<sup>43</sup>, la presidente Von der Leyen ha indirizzato una lettera d'incarico alla vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, in cui sottolinea la necessità di garantire che la disciplina in materia di concorrenza sia adeguata all'economia moderna e contribuisca ad una solida industria europea, sia a livello interno che mondiale.<sup>44</sup> Studi economici, basati anche sulle scelte attuate dagli Stati Uniti con il "National Industrial Recovery Act" durante la Grande Depressione nel 1933, hanno dimostrato infatti i grandi costi in termini di crescita e lavoro che avrebbe la sospensione e l'allentamento delle norme sulla concorrenza, considerando i suoi aiuti e spinte all'innovazione, dando alle idee migliori lo spazio per avere successo e alle industrie del futuro la possibilità di attingere agli investimenti di cui hanno bisogno.<sup>45</sup> Rinunciare all'applicazione di tale disciplina non è quindi un'opzione, considerando la sua fondamentale importanza per la creazione di mercati aperti e competitivi, rendendo le imprese europee più efficienti, innovative e in grado di competere su scala mondiale. Per questo, con l'iniziativa politica "Un'Europa pronta per l'era digitale", il settore digitale rientra tra le principali priorità dell'attuale mandato della Commissione, con una conseguente ripercussione sulla politica di concorrenza, che è necessariamente parte integrante nella realizzazione di un mercato unico efficiente per i servizi digitali. Sulla linea delle volontà espresse da Ursula von der Leyen, la Commissione ha pubblicato nell'aprile 2019 la relazione "La politica di concorrenza nell'era digitale" realizzata da tre consulenti speciali indipendenti, con l'obiettivo di contribuire al processo di riflessione della Commissione su come la politica di concorrenza possa servire al meglio i consumatori europei in un mondo in rapida evoluzione. In particolare,

---

<sup>42</sup> "Un'Europa pronta per l'era digitale" inserita tra le 6 priorità della Commissione per il 2019-2024 < [https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024\\_it](https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it) >

<sup>43</sup> VON DER LEYEN U., 2019. Un'unione più ambiziosa. Il mio programma per l'Europa. *Orientamenti politici per la prossima Commissione Europea 2019-2024*. Disponibile su < [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf) >

<sup>44</sup> VON DER LEYEN U., 2019. Mission letter to Margrethe Vestager. Brussels, 01/12/2019

<sup>45</sup> VESTAGER M., 2020. The future of EU merger control. *International Bar Association 24th Annual Competition Conference*. S.I., 11/09/2020

essi hanno analizzato le caratteristiche principali dei mercati digitali, hanno espresso le loro opinioni in merito agli obiettivi del diritto dell'UE in materia di concorrenza nell'era digitale e hanno discusso il ruolo del controllo delle concentrazioni a livello di protezione della concorrenza e dell'innovazione, deducendone che la disciplina corrente sia solida e abbastanza flessibile da tutelare la concorrenza in questo periodo di trasformazioni, ma che da un lato le caratteristiche delle piattaforme, gli ecosistemi digitali e l'economia dei dati debbano essere maggiormente presi in considerazione, e dall'altro si effettui un riesame del già citato concetto di mercato rilevante, per fornire orientamenti accurati e aggiornati.<sup>46</sup>

La crescente attenzione rivolta ai mercati digitali, dei media e delle telecomunicazioni è ben dimostrata dal controllo rafforzato che si è effettuato nei casi di analisi più recenti. Il 2019 inoltre ha ricevuto il secondo più alto numero di notifiche degli ultimi dodici anni e presenta un numero sempre più alto di procedure semplificate, registrando addirittura tre divieti (un valore anomalo considerando un periodo di dodici mesi) che hanno sollevato questioni significative per i casi recenti e per i futuri.<sup>47</sup>

### **3.1. Il caso Apple/Shazam**

Per quanto riguarda la crescente attenzione verso i mercati digitali è interessante riferirsi alla proposta di acquisizione di Shazam da parte di Apple.<sup>48</sup> L'analisi svolta dalla Commissione in relazione a questa concentrazione rappresenta un esempio importante di come stia analizzando in modo sempre più profondo i casi riguardanti il mondo digitale, la sua struttura e le sue peculiarità, ponendo attenzione all'economia dei dati, ossia ai metodi di valutazione del ruolo dei dati e delle informazioni, considerati la chiave dell'economia digitale. È importante quindi, in questi casi, esaminare attentamente le transazioni che portano all'acquisizione di serie importanti di dati, inclusi quelli potenzialmente sensibili dal punto di vista commerciale, per garantire che non limitino la concorrenza.

Apple è un'azienda di tecnologia globale con sede negli Stati Uniti che progetta, produce e vende comunicazioni mobili, dispositivi multimediali, lettori di musica digitale portatile e personal computer. Inoltre, vende e distribuisce contenuti digitali online e offre il servizio di musica e video streaming "Apple Music", rappresentando il secondo maggiore servizio di streaming in Europa, dopo Spotify. Shazam è invece uno sviluppatore e distributore di applicazioni di riconoscimento musicale per smartphone, tablet e PC con sede nel Regno Unito

---

<sup>46</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Relazione sulla politica di concorrenza 2019*. Bruxelles, 09/07/2020

<sup>47</sup> MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

<sup>48</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Relazione sulla politica di concorrenza 2019*. Bruxelles, 09/07/2020

ma leader a livello europeo e mondiale. Genera principalmente ricavi dalla pubblicità online, e dalle provvigioni guadagnate sui reindirizzamenti degli utenti a servizi di streaming e download di musica digitale, come Apple Music, Spotify e Deezer. Shazam e Apple offrono quindi principalmente servizi complementari tra loro, senza essere in concorrenza.<sup>49</sup> Tuttavia la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per valutare per prima cosa se Apple otterrebbe l'accesso a dati sensibili dal punto di vista commerciale sui clienti della concorrenza per la fornitura di servizi di streaming musicale nel SEE, e se tali dati possano consentire ad Apple di rivolgersi direttamente ai clienti dei concorrenti e incoraggiarli a passare ad Apple Music, danneggiando la concorrenza; ed in secondo luogo, considerando la forte posizione di Shazam nel mercato delle app di riconoscimento musicale, se i concorrenti di Apple Music sarebbero danneggiati nel caso in cui Apple, dopo la transazione, interrompesse i reindirizzamenti dall'applicazione di Shazam a loro destinati. In seguito ad un'ampia gamma di misure investigative, comprendenti numerosi feedback da parte dei principali operatori del mercato dell'industria della musica digitale, la Commissione constatò che:

- L'entità risultante dalla fusione non sarebbe in grado di accedere a informazioni commercialmente sensibili sui clienti dei fornitori di servizi di streaming di musica digitale concorrenti. In particolare, l'accesso ai dati di Shazam non aumenterebbe materialmente la capacità di Apple di rivolgersi agli appassionati di musica e qualsiasi comportamento volto a far cambiare cliente avrebbe un impatto trascurabile. I concorrenti non sarebbero quindi esclusi dal mercato.
- L'entità risultante dalla fusione non sarebbe in grado di escludere i fornitori di servizi di streaming musicale digitale concorrenti limitando l'accesso all'applicazione Shazam, considerato che l'applicazione ha un'importanza limitata come punto di ingresso ai servizi di streaming musicale dei concorrenti di Apple Music; ed infine
- L'integrazione dei set di dati degli utenti di Shazam e Apple non conferirebbe un vantaggio unico all'entità risultante dalla fusione nei mercati in cui opera, in quanto i dati di Shazam non sono unici e i concorrenti di Apple avrebbero comunque la possibilità di accedere e utilizzare database simili

---

<sup>49-50</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2018. Mergers: *Commission clears Apple's acquisition of Shazam*. [online]. Disponibile su: < [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_18\\_5662](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5662)>

Dopo un'analisi approfondita dei dati degli utenti e dei dati musicali di Shazam, la Commissione ha quindi ritenuto che l'acquisizione di Shazam da parte di Apple non ridurrebbe la concorrenza nel mercato dello streaming musicale digitale.<sup>50</sup>

### **3.2. Il caso Siemens/Alstom**

Un caso volto a tutelare la concorrenza nel settore manifatturiero ma che ha sollevato alcune polemiche e dibattiti è il caso di acquisizione di Alstom da parte di Siemens, uno dei ben tre divieti mossi dalla Commissione nel 2019. Le problematiche sorte nello specifico caso di Siemens/Alstom sono legate alla nuova concezione di mercato geografico e quindi alla crescente facilità del commercio globale, motivi per i quali la Commissione dovrebbe adottare un approccio più dinamico nell'analisi e considerare il lungo termine come periodo potenziale di ingresso di nuovi operatori esteri, favorendo la creazione e la competitività delle grandi aziende europee sulla scena internazionale.

Siemens, con sede in Germania, è attiva a livello mondiale in diverse aree industriali, offrendo un ampio portafoglio di materiale rotabile, soluzioni di automazione e segnalazione ferroviaria, sistemi di elettrificazione ferroviaria, tecnologia del traffico stradale, soluzioni IT, così come altri prodotti e servizi relativi al trasporto di persone e merci su rotaia e su strada. Alstom invece, con sede in Francia, è attiva in tutto il mondo nel settore del trasporto ferroviario, offrendo un'ampia gamma di soluzioni di trasporto (dai treni ad alta velocità alle metropolitane, ai tram e agli e-bus) e servizi correlati (manutenzione e modernizzazione), nonché prodotti dedicati alle soluzioni di segnalazione, ai passeggeri e alle infrastrutture, ai sistemi di elettrificazione ferroviaria e alla mobilità digitale.<sup>51</sup> La transazione avrebbe quindi comportato la fusione dei due principali fornitori di materiale rotabile (treni) e soluzioni di segnalazione nello Spazio economico europeo (SEE), non solo in termini di portata delle operazioni combinate ma anche a livello geografico, creando un indiscusso leader di mercato in alcuni mercati di segnalazione ferroviaria ed un attore dominante nei treni ad alta velocità, riducendo significativamente la concorrenza in entrambi questi settori, privando i clienti di una scelta di fornitori e prodotti. L'indagine della Commissione mostrò come:

- Per i sistemi di segnalazione, l'operazione proposta avrebbe eliminato un concorrente molto forte da diversi mercati di segnaletica urbana e di linea principale

---

<sup>51</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2019. *Mergers: Commission prohibits Siemens' proposed acquisition of Alstom*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_881](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_881)>

- Per i treni ad altissima velocità, l'operazione proposta avrebbe ridotto il numero di fornitori eliminando uno dei due maggiori produttori nel SEE. L'entità risultante dalla concentrazione avrebbe detenuto quote di mercato molto elevate sia all'interno del SEE che in un mercato più ampio comprendente anche il resto del mondo, ad eccezione della Corea del Sud, del Giappone e della Cina (che non sono aperti alla concorrenza). L'entità risultante dalla fusione avrebbe ridotto notevolmente la concorrenza e danneggiato i clienti europei.

Nell'ambito dell'analisi è stato esaminato anche il panorama della concorrenza nel resto del mondo, in particolare da parte dei fornitori cinesi. Per quanto riguarda i sistemi di segnalazione, i fornitori cinesi non erano presenti nel SEE e non si era mai assistito nemmeno ad un tentativo di ingresso, motivo per cui sarebbe stato necessario molto tempo per acquisire credibilità da parte dei gestori di infrastrutture europee. In secondo luogo, per quanto riguarda i treni ad altissima velocità, la Commissione ha ritenuto altamente improbabile che l'ingresso di nuovi operatori cinesi potesse rappresentare un vincolo concorrenziale per le parti della concentrazione.

Le parti peraltro, in seguito alle critiche mosse dalla Commissione, non hanno dimostrato la nascita di efficienze specifiche derivanti dall'operazione di concentrazione, né proposto misure correttive adeguate a risolvere le preoccupazioni esposte, portando al rigetto della transazione.<sup>52</sup>

Il divieto dell'operazione tra Siemens e Alstom ha generato pressioni politiche e reazioni non trascurabili, in particolare da Francia e Germania. I rispettivi governi hanno infatti annunciato iniziative volte ad allentare la politica di concorrenza europea in modo da favorire le fusioni tra grandi imprese europee, basate su considerazioni di politica industriale europea, e non su considerazioni di efficienza e di tutela del processo competitivo. La richiesta, da parte dei sostenitori di operazioni come queste, è quella di ottenere una maggiore flessibilità nel controllo delle concentrazioni nell'UE, per consentire lo sviluppo di grandi imprese europee, probabilmente anche a scapito della concorrenza ridotta in Europa. L'idea che si vuole promuovere è quella di un controllo non troppo spinto e stringente per permettere all'Unione Europea di competere con USA e Cina. Allo stesso tempo però, il potere di mercato in molti settori è aumentato considerevolmente negli ultimi tempi e questo porta altrettanti osservatori a sostenere che il controllo delle concentrazioni dovrebbe invece essere particolarmente

---

<sup>52</sup> COMMISSIONE EUROPEA, 2019. *Mergers: Commission prohibits Siemens' proposed acquisition of Alstom*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_881](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_881)>



vigile.<sup>53</sup> Per ovviare a queste problematiche è importante incitare le parti a pensare tempestivamente a potenziali rimedi e, in particolare, ad impegnarsi con la Commissione sulle possibili soluzioni il prima possibile. Con le odierne attività integrate, lo scorporo e l'analisi delle attività relative ad alcuni mercati è un esercizio complesso e difficile, sia per le parti nella pianificazione, sia per la Commissione nella valutazione. Da parte sua invece, la Commissione sta progressivamente riconoscendo il ruolo importante della pressione concorrenziale che i produttori asiatici o comunque al di fuori del SEE possono esercitare sulle concentrazioni europee, anche se tale constatazione deve essere basata su prove solide.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> KOTZEVA R., KOVO D., LORINCZ, S. *et al.* Recent Developments at DG Competition: 2018/2019. *Review of Industrial Organization* **55**, 551–578 (2019) [online]. Disponibile su <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-019-09739-w>>

<sup>54</sup> MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020

## **Conclusioni**

Per analizzare l'evoluzione del regolamento CE 139/2004 sulle concentrazioni tra imprese in un mondo "dinamico" si è ritenuto necessario innanzitutto fornire le definizioni di concorrenza e concentrazione, sottolineando l'importanza di mantenere attive ed aggiornate le norme di riferimento, per rendere le imprese innovative e competitive e per fornire ai consumatori alta qualità, prezzi ridotti e ampia scelta negli acquisti. È importante inoltre conoscere il background in cui si sono sviluppate le discipline sulla concorrenza, sfocianti come ultimo nel regolamento 139/2004, facendo riferimento ad un excursus storico che spieghi le caratteristiche della disciplina in vigore e che dimostri la rilevanza di attualizzarla anche oggi. A supporto di ciò sono stati resi noti alcuni processi di revisione previsti nel periodo 2019-2022, comprendenti anche delle fasi di consultazione pubblica, riguardanti alcune modifiche attuabili e oggetto di discussione quali la revisione della definizione di mercato e la revisione del processo di valutazione delle concentrazioni. Il primo fa ancora oggi riferimento ad una Comunicazione del 1997, anno dal quale i fenomeni recenti della globalizzazione e della digitalizzazione hanno registrato un'esplosione. Per questo motivo si ritiene opportuno adeguare il concetto di mercato geografico rilevante estendendolo a livello globale, considerando quindi anche la concorrenza di aziende esterne allo SEE, e aggiornare il concetto di mercato rilevante del prodotto considerando la nascita delle piattaforme e di servizi digitali offerti a prezzo zero, la fornitura di "ecosistemi" digitali, che rendono più difficile per il consumatore deviare da un sistema ad un altro, l'economia dei dati e la sua valutazione, ed infine le acquisizioni killer. Il caso di acquisizione Apple/Shazam è significativo per quanto riguarda la crescente attenzione rivolta ai mercati digitali e alle loro caratteristiche, prendendo in considerazione le dirette conseguenze di questo tipo di operazioni sui dati commercialmente sensibili e il loro ruolo. Per quanto riguarda invece la revisione dei procedimenti di controllo delle concentrazioni sono emersi alcuni punti di possibile miglioramento, quali le soglie basate sul fatturato in cui le aziende devono rientrare per poter procedere a notificazione e la semplificazione della procedura, accrescendo il numero di casi da far rientrare nelle procedure semplificate. Tutti gli sviluppi oggetto di dibattito sono volti ad una modernizzazione della disciplina e ad una velocizzazione dei procedimenti in ottica di un'Europa più competitiva. Facendo leva su questo tipo di orientamento sono state mosse critiche alla Commissione in seguito al divieto dell'acquisizione di Alstom da parte di Siemens, accusandola di non aver considerato il mercato geografico globale in un orientamento temporale di lungo periodo.

I casi proposti, le consultazioni e i dibattiti delineano quindi il profilo evolutivo del regolamento 139/2004 che, come accaduto in passato, non dev'essere stravolto nella sua essenza ma ridefinito nei suoi confini.

## BIBLIOGRAFIA

- Regolamento del Consiglio Europeo (EC) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
- OJ N. C 366/5, 14/12/2013
- OJ N. C 372, 09/12/1997
- LAITENBERGER, J., 2018. Enforcing EU competition law in a time of change. *W@competition conference*. Brussels, 1/03/2018
- MADERO VILLAREJO, C., 2020. Recent Developments in Merger Control. *European Law Workshop*. Brussels, 14/01/2020
- VESTAGER M., 2020. The future of EU merger control. *International Bar Association 24th Annual Competition Conference*. S.l., 11/09/2020
- COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Competition: Commission consults stakeholders on the Market Definition Notice* [online]. Disponibile su: < [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_20\\_1187](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1187)>
- GOETEYN G., et al., 2020. An approach to market definition fit for the twenty-first century. *Reed Smith* [online]. Disponibile su < <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2020/07/an-approach-to-market-definition-fit-for-the-twenty-first-century>> [Data si accesso: 20/10/2020]
- WISKING S., et al., 2020. EU Market Definition Notice - Commission launches evaluation and fitness check., *Herbert Smith Freehills* [online]. Disponibile su <<https://hsfnotes.com/crt/2020/04/06/eu-market-definition-notice-commission-launches-evaluation-and-fitness-check/>> [Data di accesso: 20/10/2020]
- KOTZEVA R., KOVO D., LORINCZ, S. *et al.* Recent Developments at DG Competition: 2018/2019. *Review of Industrial Organization* **55**, 551–578 (2019) [online]. Disponibile su < <https://link.springer.com/article/10.1007/s11151-019-09739-w>>
- HOLMSTROM M., PADILLA J., et al., 2018. Killer Acquisitions? The Debate on Merger Control for Digital Markets. *2018 Yearbook of the Finnish Competition Law Association* [online]. Disponibile su: < [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3465454](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3465454) > p. 4, p. 10-11
- VON DER LEYEN U., 2019. Un'unione più ambiziosa. Il mio programma per l'Europa. *Orientamenti politici per la prossima Commissione Europea 2019-2024*. Disponibile su < [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_it.pdf) >

- VON DER LEYEN U., 2019. Mission letter to Margrethe Vestager. Brussels, 01/12/2019
- ADAMO G., 2011. Il quadro normativo delle concentrazioni: dalla legislazione europea a quella nazionale. <<https://www.diritto.it/il-quadro-normativo-delle-concentrazioni-dalla-legislazione-europea-a-quella-nazionale/>>
- SPARANO R., ADDUCCI E., 2004. Il nuovo Regolamento CE relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. *Redazione Altalex*. Disponibile su: <<https://www.altalex.com/documents/news/2004/03/28/il-nuovo-regolamento-ce-relativo-al-controllo-delle-concentrazioni-tra-imprese>> per descrizione reg 139/2004 e suoi aspetti innovativi
- COMMISSIONE EUROPEA, 2018. Mergers: *Commission clears Apple's acquisition of Shazam*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_18\\_5662](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_5662)>
- COMMISSIONE EUROPEA, 2019. Mergers: *Commission prohibits Siemens' proposed acquisition of Alstom*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_19\\_881](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_881)>
- COMMISSIONE EUROPEA, 2016. *Consultation on Evaluation of procedural and jurisdictional aspects of EU merger control*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016\\_merger\\_control/index\\_en.html](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html)>
- COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Evaluation of the Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law*. [online]. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020\\_market\\_definition\\_notice/index\\_en.html](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_market_definition_notice/index_en.html)>
- COMMISSIONE EUROPEA, 2014. *Towards more effective EU merger control*. [online]. Disponibile su <[https://ec.europa.eu/competition/consultations/2014\\_merger\\_control/index\\_en.html](https://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_merger_control/index_en.html)>
- COMMISSIONE EUROPEA, 2014. *Libro Bianco: verso un controllo più efficace delle concentrazioni nell'UE*. Bruxelles, 2014
- COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *Relazione sulla politica di concorrenza 2019*. Bruxelles, 09/07/2020
- COMMISSIONE EUROPEA, 2020. *COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the Report on Competition Policy 2019*. Bruxelles, 09/07/2020
- BASTIANON S., 2011. *Diritto antitrust dell'Unione Europea*., Università degli Studi di Bergamo: Giuffrè Editore (p. 221-226)

- CAROLLO V., 2009. *Il controllo delle concentrazioni tra imprese nel diritto comunitario*. Università degli studi di Palermo: GIURETA. Disponibile su: < <http://www.giureta.unipa.it/2009/carollo.pdf> >
- SCIARRA, C., 2019. *Le concentrazioni tra imprese nell'ambito dell'Unione europea e la violazione dell'obbligo di stand-still: il Gun Jumping*. Relazione finale CLT, Università Luiss, Facoltà di Giurisprudenza (p. 10-15, p. 25-30)
- CANNIZZARO E., et al., 2017. *Diritto dell'Unione Europea*. 5° ed. Torino: Giappichelli Editore. p. 344-348; p. 364-369
- Imprese e industria. < [https://europa.eu/european-union/topics/enterprise\\_it](https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_it) >
- La storia dell'Unione Europea. <[https://europa.eu/european-union/about-eu/history\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/history_it)>
- <<http://www.deagostinigeografia.it/wing/confmondo/confronti.jsp?goal=100077&section=2&year=2020&title=PIL%20totale>>
- Timeline for Mergers and Antitrust policy reviews 2019-2022. Disponibile su: <[https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline\\_table\\_M\\_AT\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf)>
- Glossario delle sintesi disponibile su: < <https://eur-lex.europa.eu/>>
- Sezione sulle concentrazioni disponibile su: <[https://ec.europa.eu/competition/consumers/merger\\_control\\_it.html](https://ec.europa.eu/competition/consumers/merger_control_it.html)>